

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



**REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

Allegato n. 1 alla determinazione n. 0005772 del 12.12.2012

Legge Regionale 12, art. 5, lett. a) del 30 Giugno 2011

Anticipazione indennizzi per le aziende dell'area del Poligono Interforze di

Quirra

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AGLI AIUTI

INDICE

- 1) OBIETTIVI GENERALI
- 2) PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
- 3) PORTATA FINANZIARIA
- 4) INTENSITA' DELL'AIUTO
- 5) MASSIMALE DEL CONTRIBUTO
- 6) SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
- 7) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- 8) AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
- 9) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO
- 10) DISPOSIZIONI FINALI

1. OBIETTIVI GENERALI

L'intervento è finalizzato a sostenere le imprese zootecniche insediate nelle aree o in aree prossime del Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze di Quirra (PISQ) che sono state colpite dal provvedimento anti-pascolo sull'area interessata a causa delle attività di indagine disposte dal Tribunale di Lanusei.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- **L.R. 30 Giugno 2011, n. 12, art. 5, lett. a)** – Anticipazione indennizzi per le aziende dell'area del Poligono Interforze di Quirra;
- **Deliberazione n. 46/62 del 16.11.2011** - L.R. 30 Giugno 2011, n. 12, art. 5, lett. a) – Anticipazione indennizzi per le aziende dell'area del Poligono Interforze di Quirra: Prime direttive di attuazione;
- **Deliberazione n. 46/42 del 21.11.2012** - L.R. 30 Giugno 2011, n. 12, art. 5, lett. a) – Anticipazione indennizzi per le aziende dell'area del Poligono Interforze di Quirra. Approvazione direttive di attuazione;
- **Regolamento (CE) n. 1535 della Commissione del 20 dicembre 2007** relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (attualmente articolo 107 e 108 del TFUE) sugli aiuti in *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

4. INTENSITA' DELL'AIUTO

L'intensità del sussidio è determinata sulla base del calcolo del fabbisogno alimentare dei capi zootecnici per il periodo dal 12.5.2011 al 9.11.2011, data di cessazione del sequestro preventivo dell'area del Demanio Militare Terrestre del P.I.S.Q. di Perdasdefogu emesso con decreto del GIP del Tribunale di Lanusei n data 12.5.2011 e 21.7.2011 ottenuto secondo lo schema di cui alla seguente tabella (fabbisogni alimentari dei capi zootecnici).

Fabbisogno alimentare giornaliero calcolato in fieno equivalente - scarti di mangiatoia (830%)	
Capi	Kg/capo/gg
Ovini e caprini (Valori stimati per capi adulti in asciutta)	1,9
Bovini da carne (Valori stimati per p.v. medio di 4 q.li)	15,7
Equini	22,9
Suini (Valori stimati per p.v. medio di 0,89 q.li)	6,3

Il valore del fieno equivalente di cui si dovrà tenere conto nella determinazione del contributo concedibile è pari a € 0,13 al Kg.

5. MASSIMALE DEL CONTRIBUTO

Come previsto dal Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (attualmente articolo 107 e 108 del TFUE) sugli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, il sussidio massimo concesso, ottenuto da un'impresa, non può superare 7.500 euro nell'arco di tre esercizi fiscali (l'esercizio fiscale in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti).

Nel caso un'agevolazione concessa in *de minimis* superi il massimale individuale a disposizione in quel momento dell'impresa beneficiaria, l'aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto.

6. SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

Possono beneficiare dell'aiuto gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio e nell'Anagrafe regionale delle imprese agricole le cui aziende, ricadenti nei territori di cui al precedente punto 1, siano state colpite dai provvedimenti anti-pascolo sull'area interessata a causa delle attività di indagine disposte dal Tribunale di Lanusei. L'iscrizione nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio deve essere in ogni caso antecedente alla data dell'evento che ha interessato l'azienda ed essere vigente alla data di presentazione della domanda di contributo.

Per beneficiare degli aiuti le aziende devono essere in regola con gli obblighi e gli adempimenti derivanti dall'applicazione della vigente disciplina normativa e regolamentare relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali.

Dai beneficiari degli aiuti sono escluse le aziende in difficoltà, come definite dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di aiuto dovranno essere presentate al Servizio Territoriale Argea dell'Ogliastra, perentoriamente entro e non oltre il 4 febbraio 2013.

Le domande di aiuto dovranno essere corredate della seguente documentazione:

- copia conforme all'originale del registro di stalla;
- copia di un documento di identità in corso di validità.

Preliminarmente alla presentazione della domanda di contributo il richiedente, qualora non abbia ancora ottemperato, deve provvedere all'iscrizione dell'azienda all'Anagrafe regionale delle aziende agricole, istituita con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007.

8. AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

L'ammissibilità delle domande avverrà sulla base dei dati e delle dichiarazioni rese.

Le domande presentate prima della pubblicazione nell'avviso di apertura e chiusura termini ovvero oltre i termini saranno ritenute non ammissibili (fa fede il timbro postale).

9. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO

Su tutte le domande di aiuto presentate sarà operato un controllo amministrativo teso a verificare:

- la correttezza e completezza documentale;
- la rispondenza dei dati e delle dichiarazioni con le risultanze di controlli incrociati con i dati rinvenienti da banche dati anche di altre amministrazioni.

Inoltre, sarà effettuato un controllo a campione che dovrà interessare almeno il 5% delle domande di contributo pervenute, volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti per l'emanazione del provvedimento di concessione.

Qualora l'Ufficio istruttore accerti false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all'esclusione dell'istanza di contributo, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità competente.

Qualora l'istanza risulti incompleta, l'Ufficio istruttore assegna un termine perentorio per inviare la documentazione mancante, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile o istruita sulla base della documentazione presentata con la domanda stessa. È comunque ammessa la regolarizzazione effettuata entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Su tutte le domande sarà effettuato l'accertamento istruttorio attraverso la redazione del modello di valutazione della richiesta di aiuto che evidenzia i calcoli effettuati per:

- la verifica della congruità dell'entità dell'aiuto rispetto ai danni subiti;
- il massimale dell'aiuto concedibile;
- la verifica dell'importo dell'aiuto rispetto ai vincoli imposti dal Reg. CE n. 1535/2007.

A conclusione dell'istruttoria ARGEA Sardegna provvederà per ogni singola pratica alla compilazione della relazione istruttoria cui seguirà l'adozione del provvedimento di approvazione e concessione del contributo ovvero di diniego motivato.

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



**REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

10. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente atto si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali per gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole.